

CONVENZIONE

Tra i Comuni di Costigliole Saluzzo e di Genola per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale.

L'anno _____, addì _____ del mese di _____, tra il Comune di Costigliole Saluzzo, CF 00426640041, classe 3[^], legalmente rappresentato dal Sindaco RINAUDO Milva, e il Comune di Genola, CF 00464700046, classe 4[^], legalmente rappresentato dal Sindaco CAPELLO Gianfranco, si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO

Che l'Amministrazione Comunale di Costigliole Saluzzo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____, esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione Comunale di Genola, con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata, ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 04.12.1997, si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO E FINE

I Comuni di Costigliole Saluzzo (classe 3[^]) e di Genola (classe 4[^]), Provincia di Cuneo, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi di un unico segretario comunale per svolgere on modo coordinato e in forma associata le funzioni di segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Genola assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO AN-

TICIPATO

La convenzione avrà durata di anni 3 (tre), con decorrenza dal _____, con possibilità di proroga. E' previsto il recesso unilaterale in qualsiasi momento, con il preavviso di giorni 30 (trenta), previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale, da comunicare all'altro Comune.

ART. 4 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di Genola, Comune capo convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 267/2000, d'intesa con il Sindaco del Comune di Costigliole Saluzzo. In mancanza di formale atto di dissenso si presuppone l'intesa.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, in quale Comune tra quelli facenti parte della convenzione il segretario resta titolare. Qualora non si addivenga all'accordo tra Sindaci, ovvero nel caso in cui il segretario non controfirmi l'intesa, quest'ultimo resta titolare del Comune capoconvenzione.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca del Segretario è di competenza del Comune di Genola, Comune capo convenzione.

Qualora la violazione dei doveri di ufficio avvenga nell'altro Comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. 465/1997, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta Comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario Comunale viene trasmessa entro 30 (trenta) giorni al Sindaco del Comune

Capo Convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell' Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 – ORARIO DI LAVORO – MODALITA' DI ESPLETAMENTO

L'orario di esercizio viene ripartito tra i Comuni convenzionati nella misura del 60 % per il Comune di Genola e del 40 % per il Comune di Costigliole Saluzzo. I Sindaci dei due Comuni e il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare.

ART. 7 – TRATTAMENTO ECONOMICO - SPESE DI VIAGGIO

Il trattamento economico e il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria convenzionata sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di Genola, capo convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali al segretario titolare, nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni o indennità aggiuntive (es. indennità di risultato, maggiorazione indennità di posizione, etc.) conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale saranno a esclusivo carico dell'ente che ha conferito l'incarico.

Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo Comune il rimborso sarà corrisposto dall'ente interessato.

ART. 8 – ONERI FINANZIARI – OBBLIGHI - GARANZIE

Tutte le spese concernenti l'ufficio di segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo Comune, come quelle previste dall'art. 7, comma 3, saranno ripartite come segue:

- a) 60 % a carico del Comune di Genola;
- b) 40 % a carico del Comune di Costigliole Saluzzo;

Ogni trimestre il Comune di Genola comunicherà al Comune di Costigliole Saluzzo il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. Il Comune di Costigliole Saluzzo provvederà al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

ART. 9 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni interessati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di _____ :

Per il Comune di _____ :